

STATUTO

INSIEME 2 COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROCCA DI PAPA RM VIA DELLE
MARGHERITE 8

Numero REA: RM - 1602574

Codice fiscale: 15617771009

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

	leseicento) gravano sulla Cooperativa.	
	Di quest'atto ho dato lettura ai comparenti, che lo approva-	
	no e meco lo firmano a margine e lo sottoscrivono alle ore	
	dodici e minuti trenta.	
	Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia	
	ed integrati di mio pugno per otto pagine fin qui.	
	F.TO: COLAVECCHI Caterina; COLAVECCHI Chiara; POTENZIANI Lu-	
	ca; NICOLO' GIUBILEI, NOTAIO. SEGUE SIGILLO.	
	<u>All. "A" al Rep. n. 152 Racc. n. 109</u>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente	
	denominata "INSIEME 2 COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La cooperativa è retta dalle norme del codice civile in mate-	
	ria di società cooperative, dalla Legge 3 aprile 2001, n.	
	142 e dalle altre leggi speciali in materia e, in quanto com-	
	patibili, dalle norme del codice civile in materia di so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	ART. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede in Rocca Di Papa (RM) all'indirizzo	
	risultante dall'iscrizione nel Registro delle Imprese presso	
	la Camera di Commercio.	
	Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statu-	
	to, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, suc-	
	8	

	cursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ART. 3 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione	
	dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa, nel rispetto dei principi e dello spirito di	
	mutualità, senza fini di speculazione privata, nonchè delle	
	prescrizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in base alla	
	quale, alla lettera a) dell'art.1 di detta legge 381/1991,	
	rientra nella tipologia a).	
	La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:	
	- provvedere alla promozione ed allo sviluppo di tutte quel-	
	le attività volte ad assicurare e migliorare le condizioni	
	di vita e di salute psico fisica della persona, con partico-	
	lare riguardo agli anziani ed ai soggetti in stato di biso-	
	gno;	
	- per il raggiungimento dello scopo mutualistico e, quindi,	
	a solo fini strumentali: promuovere, organizzare e gestire	
	per conto proprio e di terzi (anche enti pubblici) unità di	
	protezione, case alloggio, case di riposo, case famiglia, co-	
	munità terapeutiche, riabilitative, centri diurni, strutture	
	educative di qualsiasi ordine e grado, e tutte quelle inizia-	
	9	

	tive finalizzate al recupero ed al reinserimento, in ambito	
	sociale e lavorativo, di soggetti svantaggiati; collaborare	
	con i servizi pubblici per la stesura e attuazione di pro-	
	grammi terapeutici di persone assistite dagli stessi servi-	
	zi, curandone l'inserimento nelle strutture residenziali e	
	semiresidenziali di cui sopra; promuovere la creazione di al-	
	tri tipi di comunità e programmi terapeutici per persone con	
	disagi psichici e/o esistenziali; parimenti potranno essere	
	dati in gestione programmi già avviati e di fatto operanti	
	nella cooperativa; promuovere e realizzare iniziative per il	
	recupero sociale quali soggiorni estivi, week-end, attività	
	diurne, ivi compresa l'assistenza anche domiciliare, per sog-	
	getti con disagio psichico e/o fisico; promuovere, organizza-	
	re e gestire per conto proprio e di terzi, sia privati che	
	pubblici, supervisioni e corsi di formazione professionale	
	per la preparazione e l'aggiornamento di operatori socio as-	
	sistenziali; promuovere, organizzare e gestire per conto pro-	
	prio e di terzi, sia privati che pubblici, corsi di formazio-	
	ne professionale in favore di soggetti svantaggiati, finaliz-	
	zati al recupero ed al reinserimento in ambito sociale e la-	
	vorativo; promuovere, organizzare e gestire per conto pro-	
	prio e di terzi, sia privati che pubblici, attività cultura-	
	li, ricreative, educative e del tempo libero, nonchè atti-	
	vità dirette allo sviluppo del turismo sociale (animazione,	
	promozione di manifestazioni culturali, sportive, folclori-	
	10	

	stiche e simili, escursioni, gite e simili), in particolare	
	per soggetti svantaggiati ed anziani; organizzare servizi	
	per il tempo libero, servizi di accompagnamento e di traspor-	
	to, anche per disabili, per conto proprio e di terzi, sia	
	pubblici che privati, compresi tutti i servizi connessi e	
	complementari, in particolare servizi sanitari, infermieri-	
	stici, socio assistenziali e di pulizia; svolgere tutte le	
	mansioni lavorative inerenti alla gestione, al funzionamen-	
	to, alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria e straordina-	
	ria dei servizi e degli appositi spazi utilizzati (per esem-	
	pio, servizio mensa, giardinaggio e sistemazione del verde	
	pubblico, servizio igienico ambientale, servizio di installa-	
	zione e manutenzione impianti di ogni tipo ed assistenza tec-	
	nica allo scopo di assicurare e migliorare le condizioni di	
	vita di anziani e persone in stato di bisogno, etc.);.	
	A fini strumentali, la Cooperativa potrà stipulare convenzio-	
	ni in genere nei settori sopraindicati con enti pubblici o	
	privati e partecipare a gare ed appalti, indetti da enti e/o	
	soggetti pubblici o privati, direttamente o indirettamente,	
	anche in forma di associazioni temporanee di imprese	
	(a.t.i.), per lo svolgimento delle attività previste dal pre-	
	sente statuto. La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare	
	le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo stato,	
	dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici e pri-	
	vati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	11	

	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale, si pro-	
	pone altresì di costituire fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co, per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le, anche ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività, non verso il pubblico, sono de-	
	finite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei	
	soci.	
	La Cooperativa, inoltre, per le sue caratteristiche di coope-	
	rativa sociale, così come previsto dalle vigenti leggi in ma-	
	teria, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a	
	favore delle cooperative sociali. A tali fini, la Cooperati-	
	va potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da	
	parte dello stato che di enti regionali, locali e dell'Unio-	
	ne Europea.	
	La Cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria a-	
	zione, con delibera dell'organo amministrativo, potrà conso-	
	ciarsi con altre società cooperative ovvero aderire ad una	
	delle associazioni nazionali, regionali o provinciali o ad	
	altri organismi economici e sindacali che si propongono ini-	
	ziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di ser-	
	12	

	vizi. La Cooperativa, infine, potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutte le operazioni commerciali, bancarie, indu-	
	striali, ipotecarie, mobiliari e immobiliari necessarie ed u-	
	tili alla realizzazione dell'oggetto sociale, quali, in via	
	meramente esemplificativa e non esaustiva: a) assumere e ce-	
	dere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma	
	(non a scopo di collocamento e senza prevalenza per le parte-	
	cipazioni) in altre società, imprese, consorzi, associazioni	
	riconosciute e non, enti economici pubblici e privati, so-	
	prattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto	
	con quanto disposto dal presente statuto; b) aderire e parte-	
	cipare ad enti ed organismi economici, comunque costituiti,	
	diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo	
	ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credi-	
	to; c) concedere avalli cambiari, rilasciare fidejussioni ed	
	altre garanzie personali e reali, anche a favore di terzi,	
	sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del cre-	
	dito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché	
	alle altre cooperative, il tutto in via strumentale; d) sti-	
	molare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, i-	
	stituendo una sezione di attività disciplinata da apposito	
	regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli so-	
	ci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la	
	13	

	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma,	
	l'attività di intermediazione e la locazione finanziaria.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 6 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire che, per professione, capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazio-	
	ne alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo	
	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative	
	14	

	concorrenti che perseguono identici scopi sociali e di pre-	
	stare lavoro subordinato a favore di terzi, senza espresso	
	consenso dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio con l'adesione alla cooperativa si obbliga in pro-	
	prio al conferimento di prestazione lavorativa, così come	
	previsto dall'art. 2345 c.c., per l'intera durata del rappor-	
	to sociale. Detto ulteriore rapporto di lavoro è disciplina-	
	to dal regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 del-	
	la L. 142/2001 ed è instaurato in forma di lavoro subordina-	
	to o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale ed i rapporti di	
	associazione in partecipazione ex art. 2549 e seguenti del	
	codice civile e, altresì, anche secondo le più ampie previ-	
	sioni contemplate dall'art. 1322 c.c.	
	E' consentita l'ammissione a socio di elementi tecnici ed am-	
	ministrativi, in numero non superiore a quello previsto per	
	legge, per il buon funzionamento della Società Cooperativa e	
	ritenuti necessari dall'Organo Amministrativo.	
	ART. 7 - Soci speciali	
	L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'Organo Ammini-	
	15	

	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'Organo Ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordi-	
	nari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 18 (diciotto), anche in misura inferiore ai soci	
	16	

	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee convocate per l'approva-	
	zione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effet-	
	to per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mu-	
	tualistico dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statu-	
	to.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	

	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo	
	Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'art. 12.	
	ART. 8 - Ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Or-	
	gano Amministrativo specificando:	
	1) se persona fisica: l'indicazione dei propri dati anagrafi-	
	ci (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice fisca-	
	le, la propria residenza e il proprio domicilio, la cittadi-	
	nanza; se persona giuridica, ove sia ammesso: l'indicazione	
	della propria denominazione, sede, oggetto sociale, compagi-	
	ne sociale e di chi abbia funzioni amministrative;	
	2) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze spe-	
	cifiche in materia professionale, anche utilizzando dati cur-	
	riculari, in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto	
	e dai regolamenti interni;	
	18	

	3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere	
	che non potrà comunque essere inferiore al valore nominale	
	di una quota né superiore ai limiti di legge;	
	4) l'impegno, per i soci interessati a prestare attività la-	
	vorativa, a conferire la propria opera per il conseguimento	
	dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti	
	dal regolamento interno conforme alle leggi vigenti sulla co-	
	operazione.	
	Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre	
	una dichiarazione di voler accettare ed osservare il presen-	
	te statuto in ogni sua parte, i deliberati degli organi ammi-	
	nistrativi legalmente adottati e gli eventuali regolamenti	
	interni.	
	L'Organo Amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti	
	di cui all'art. 6 (sei) e l'inesistenza delle cause di incom-	
	patibilità, delibera sulla domanda entro sessanta giorni dal-	
	la presentazione della domanda e ne dà in ogni caso comunica-	
	zione all'interessato.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annota-	
	ta nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti dovuti. Trascorso un me-	
	se dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inef-	
	ficace. La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'am-	
	missione potrà essere nuovamente deliberata.	
	19	

	Trascorso il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pre-	
	sentazione della domanda, senza che vi sia decisione alcuna	
	al riguardo, la domanda si intende respinta.	
	ART. 9 - Doveri dei soci	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento, entro i termini richiesti dall'organo ammi-	
	nistrativo:	
	- della quota sottoscritta;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	ART. 10 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, a norma del presente statuto:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, le-	
	gittimino la perdita della qualità di socio ed a provvedere	
	20	

	di conseguenza nell'interesse della Cooperativa.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante rac-	
	comandata con avviso di ricevimento.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperati-	
	va, in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Ammini-	
	strativo su tale materia, saranno demandate ad un Collegio	
	arbitrale regolato dal presente Statuto.	
	ART. 11 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, instaurato tra la cooperativa e i soci), sia ces-	
	sato per qualunque motivo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla società, presso la sede.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non ab-	
	bia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Coopera-	
	tiva.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, le-	
	gittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'in-	
	21	

	teresse della Cooperativa, entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione della dichiarazione di recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure arbitrali previste nel presente	
	Statuto.	
	Il recesso, a tutti gli effetti sociali, si perfeziona con	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	ART. 12 - Esclusione	
	Oltre che nei casi di legge, l'esclusione sarà deliberata	
	dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventua-	
	li debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	22	

	lità previste dall'art. 6, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa senza spe-	
	cifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	d) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabi-	
	li quale notevole inadempimento così come definito dall'art.	
	1455 codice civile;	
	e) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla co-	
	operativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievo-	
	li per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-	
	getto sociale;	
	f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per rea-	
	ti che importino l'interdizione anche temporanea dai pubbli-	
	ci uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzio-	
	ne e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.	
	g) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusti-	
	ficato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disci-	
	plinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumen-	
	ti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	h) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subi-	
	sca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	j) abbia fornito informazioni false o mendaci circa il pos-	
	sesso di qualità personali e/o professionali.	
	23	

	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo decorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali previste nel presente statuto.	
	ART. 13 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel successivo art. 14, allo scadere dei centoottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi siano gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno nominare un rappresentante comune, mediante procura speciale da comunicare alla società con raccomandata A.R. entro sei mesi dall'avvenuto decesso o nel minor termine previsto da norme di legge o da specifica motivata richiesta della società. In ca-	

	so di difetto di tale designazione si applica l'articolo	
	2347, commi 2 e 3, del codice civile.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, pos-	
	sono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio	
	defunto. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione en-	
	tro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappella-	
	bile.	
	ART. 14 - Rimborso delle quote	
	Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legata-	
	ri del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore	
	nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate op-	
	pure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal	
	bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimen-	
	to del rapporto societario.	
	Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante	
	alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito	
	liquido, avrà luogo entro 180 (centottanta) giorni successi-	
	vi all'approvazione del predetto bilancio; la domanda di rim-	
	borso deve essere presentata con lettera raccomandata; le	
	quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine	
	di 5 (cinque) anni saranno devolute a riserva statutaria.	
	Per la determinazione del valore della quota del socio uscen-	
	te dovrà essere rispettato il criterio della non lucratività.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	entro i limiti di legge, dal giorno in cui si sono verifica-	
	25	

	ti il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Coope-	
	rativa per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	ART. 15 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 59/1992 e soci fi-	
	nanziatori di cui all'art. 2526 del codice civile	
	ART. 16 - Conferimento e quote dei soci sovventori.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore nominale non supe-	
	riore ad Euro 500 (cinquecento).	
	ART. 17 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	26	

	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	In caso di trasferimento delle quote a soci cooperatori si	
	applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c)	
	dell'art. 2514 c.c.	
	ART. 18 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote deve essere disciplinata con delibe-	
	razione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabili-	
	ti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previ-	
	sto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	

	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'am-	
	montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assem-	
	blea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge	
	e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione dei titoli.	
	ART. 19 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-	
	le, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	

	bilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a nor-	
	ma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 20 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale è illimitato e variabile ed è formato da	
	quote del valore nominale di Euro 25 (venticinque) o suoi	
	multipli. Le quote sono nominative.	
	In nessun caso un socio può possedere quote della Cooperati-	
	va il cui valore superi il limite massimo stabilito dalla	
	legge.	
	Non sarà corrisposto alcun dividendo od interesse sull'impor-	
	to sottoscritto e versato dal socio come quote sociali, in	
	misura superiore a quanto previsto dalla legge, in materia	
	di mutualità prevalente.	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vin-	
	colo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri	
	soci, con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazio-	
	ne dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	notizia all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la	
	29	

	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrive-	
	re nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stes-	
	so abbia i requisiti previsti per l'ammissione.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo Amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e darne comunicazio-	
	ne entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il qua-	
	le, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione, può attivare le procedure arbitrali previste nel pre-	
	sente Statuto.	
	ART. 21 - Patrimonio	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari;	
	b) dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di	
	strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costi-	
	tuenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresenta-	
	ti dalle azioni di partecipazione cooperativa;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di gestione de-	
	stinati a norma di legge;	
	30	

	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	e) da ogni altro fondo di riserva statutario costituito a	
	qualsiasi titolo a garanzia dell'attuazione degli scopi mu-	
	tualistici e di solidarietà della Cooperativa sociale, cui	
	saranno destinate le quote eventualmente non rimborsate ai	
	soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci defunti;	
	f) dai beni mobili e immobili di proprietà della coopera-	
	tiva anche provenienti da liberalità, lasciti o contributi	
	sotto qualsiasi forma fatti a favore della Cooperativa.	
	Le riserve, comunque costituite, sono indivisibili e non so-	
	no ripartibili fra i soci durante l'esistenza della coopera-	
	tiva né all'atto del suo scioglimento	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	ART. 22 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio dal quale dovrà risulta-	
	re con chiarezza lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto Eco-	
	nomico della gestione, formato con criteri di oculata pruden-	
	za e secondo le disposizioni di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci	
	per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qua-	
	31	

	lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma del-	
	l'art. 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni e sull'assegnazione degli utili netti d'e-	
	sercizio, destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992, in	
	misura non inferiore al 3% (tre per cento), ove ricorrano le	
	condizioni di cui al comma 4° del detto art. 11;	
	c) alla riserva statutaria indivisibile, costituita ai fini	
	mutualistici e di solidarietà della Cooperativa;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori e fi-	
	nanziatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea	
	che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni	
	caso, l'interesse massimo previsto dalla legge e dal succes-	
	sivo art. 33.	
	La relazione al Bilancio, che deve essere compilata dagli am-	
	ministratori, dovrà contenere tutte le valutazioni e tutti i	
	dati richiesti dall'art. 2428 del codice civile.	
	ART. 23 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'Organo Amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	32	

	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente e delle disposizioni del	
	presente Statuto.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la Cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determina-	
	to dalla media ponderata delle percentuali relative alle pre-	
	stazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o rica-	
	vi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla	
	scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	
	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni o-	
	perate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ri-	
	storni la società potrà deliberare (in caso di ristorni posi-	
	tivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quo-	
	te possedute.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 24 - Organi	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	33	

	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, nei casi in cui la legge lo preve-	
	da obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua no-	
	mina nonostante la non obbligatorietà.	
	ART. 25 - Assemblea dei soci	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante av-	
	viso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o	
	altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della se-	
	conda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (venti-	
	quattro) ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccoman-	
	data, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento	
	nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10	
	(dieci) giorni prima dell'adunanza. La convocazione può esse-	
	re effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con al-	
	tri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il so-	
	cio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presen-	
	ti o consta che siano informati tutti gli amministratori e	
	tutti i sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazio-	
	ne dell'argomento.	
	ART. 26 - Decisioni dell'assemblea	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	

	tile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) nomina i liquidatori e delibera circa i criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione;	
	4) determina la misura degli emolumenti da corrispondere a-	
	gli amministratori, per la loro attività, e la retribuzione	
	annuale dei componenti l'organo di controllo o i gettoni di	
	presenza per il triennio;	
	5) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	6) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti l'organi di controllo;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statu-	
	to o sottoposti al suo esame dagli Amministratori,	
	8) delibera sulle modifiche dello statuto.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i	
	centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale, qualora lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Ammini-	
	strativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per i-	
	scritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'or-	
	gano di controllo (ove esistente), o da almeno un terzo dei	
	35	

	soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devo-	
	no essere illustrati dagli amministratori nel modo più sem-	
	plice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discu-	
	terli.	
	L'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà	
	dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggio-	
	ranza assoluta dei presenti; nei casi di cui all'art. 2479	
	numeri 4 e 5 c.c. nonché per deliberare sullo scioglimento	
	della Cooperativa e sulla nomina dei liquidatori occorrerà	
	il voto favorevole della maggioranza dei soci della società	
	aventi diritto al voto.	
	Per le votazioni si procederà comunque sempre con scrutinio	
	palese.	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'am-	
	montare della quota sociale detenuta.	
	36	

	Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente sta-	
	tuto. Per i soci sovventori si applica il precedente art.	
	18.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, anche Amministratore o componente l'organo di control-	
	lo, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni	
	socio delegato non può rappresentare più di sette soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o, in caso di assenza, da un socio eletto dal-	
	l'assemblea stessa.	
	L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente.	
	Quando è richiesto dalla legge il Verbale delle assemblee de-	
	ve essere redatto da un notaio.	
	ART. 27 - Organo amministrativo	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre o più membri, fino ad un massimo di no-	

	ve, su decisione dell'assemblea che li nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Il consiglio di amministrazione dura in carica per tre eser-	
	cizi e quindi scade alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili a norma di legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-	
	dente ed eventualmente il Vicepresidente; può delegare, de-	
	terminandole nella deliberazione, parte delle proprie attri-	
	buzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comi-	
	tato Esecutivo nei limiti previsti dalla legge.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue mansioni spettano al Vice Presidente.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del	
	Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, re-	
	cesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le	
	volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglie-	
	ri.	

	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componen-	
	ti l'organo di controllo, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità dei vo-	
	ti, prevale il voto del Presidente.	
	In caso di cessazione di uno o più amministratori il Consi-	
	glio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazio-	
	ne.	
	In caso di cessazione di tutti gli Amministratori, il ricor-	
	so alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal-	
	l'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministra-	
	tori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e ri-	
	mangono in carica fino alla sua sostituzione.	

	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della cooperativa.	
	Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato.	
	ART. 28 - Rappresentanza e firma sociale	
	La rappresentanza generale della società spetta al presiden-	
	te del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, al	
	vicepresidente, se nominato, nonchè agli eventuali ammini-	
	stratori delegati, nei limiti delle deleghe.	
	L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, In-	
	stitutori e Procuratori speciali.	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione potrà conferi-	
	re speciali procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	ART. 29 - Organo di Controllo	
	La società può nominare un Organo di Controllo aventi le fun-	

	zioni ed i poteri stabiliti dalla legge.	
	Nei casi previsti dall'art 2543 c.c. la nomina dell'Organo	
	di Controllo è obbligatoria.	
	L'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge o se comun-	
	que nominato, può essere costituito:	
	- dal Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effet-	
	tivi e due supplenti, eletti tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge; il Presidente del Collegio	
	Sindacale è nominato dai soci;	
	- dal Sindaco Unico, scelto tra i revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	All'Organo di Controllo si applicano le norme in materia di	
	collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	I poteri e le funzioni dell'organo di controllo o del Reviso-	
	re sono quelli stabiliti dalla legge.	
	ART. 30 - Controllo contabile	
	L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabi-	
	le; in tal caso, se collegiale, deve essere integralmente co-	
	stituito da revisori legali iscritti negli appositi registri.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART 31 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ov-	
	vero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquida-	
	tori o i componenti l'organo di controllo saranno devolute	
	41	

	al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri,	
	nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commerciali-	
	sti della Provincia ove è ubicata la sede della Società en-	
	tro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta	
	su istanza della parte più diligente.	
	Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la do-	
	manda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza	
	della parte più diligente, al presidente del tribunale nel	
	cui circondario ha sede la società.	
	Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et ae-	
	quo, entro novanta giorni dalla nomina.	
	La presente clausola compromissoria è vincolante per la so-	
	cietà e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito	
	dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquida-	
	tori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi	
	promosse o insorte nei loro confronti.	
	Non possono essere oggetto della presente clausola compromis-	
	soria le controversie nelle quali la legge preveda l'inter-	
	vento obbligatorio del pubblico ministero.	
	Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressi-	
	ve di clausole compromissorie, devono essere approvate da	
	una maggioranza pari a due terzi dei soci. I soci assenti o	
	dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, e-	
	sercitare il diritto di recesso.	
	Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie	

	attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal ca-	
	so il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre,	
	anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'ef-	
	ficacia della delibera stessa.	
	Il collegio arbitrale determinerà con il lodo la ripartizio-	
	ne definitiva delle spese dell'arbitrato tra le parti.	
	ART. 32 - Regolamento interno	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa	
	potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compi-	
	larsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assem-	
	blea.	
	ART. 33 - Mutualità prevalente	
	La cooperativa è a mutualità prevalente ed è obbligata al ri-	
	spetto delle norme previste dalla legge in materia.	
	Essa sarà iscritta nel relativo Albo a norma e termini di	
	legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coope-	
	ratori sia durante la vita della società che al suo sciogli-	
	mento.	
	E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superio-	
	re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente	
	versato.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	43	

	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi.	
	ART. 34 - Scioglimento della cooperativa	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	na uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i	
	soci, stabilendone i poteri.	
	ART. 35 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	ART. 36 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	F.TO: COLAVECCHI Caterina; COLAVECCHI Chiara; POTENZIANI Lu-	
	ca; NICOLO' GIUBILEI, NOTAIO. SEGUE SIGILLO.	
	44	

39 di 39